

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1629

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

(SALVINI)

di concerto con il **Ministro per le riforme istituzionali**

(MOTZO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1995

Concorsi per l'accesso alla docenza universitaria

ONOREVOLI SENATORI. - È evidente come la materia concorsuale sia connessa al trattamento giuridico dei docenti ed alla funzione complessiva della nuova università, aperta al contesto socio-economico territoriale; una siffatta impostazione implica anzitutto una riforma organica della docenza universitaria, la cui impostazione metodologica è in corso di predisposizione.

Come pure rilevante è anche l'aspetto non meno fondamentale relativo ai ricercatori e ai dottorati di ricerca, argomento che richiede una appropriata sistemica per una effettiva rivalutazione e affermazione degli studi e dei valori universitari nazionali nel contesto europeo. Il problema, pur estremamente importante in quanto connesso ai profili dell'avvicendamento e dell'occupazione dei giovani laureati, non è tuttavia pertinente all'oggetto e alla funzione del disegno di legge in esame.

Recenti vicende di natura amministrativa ed anche penale che hanno investito alcuni procedimenti concorsuali universitari, il notevole ed a volte strumentale contenzioso che si genera, l'esigenza da più parti avvertita di un sistema di reclutamento più trasparente ed efficiente, inducono alla urgente modifica delle norme attuali sull'accesso alla docenza universitaria.

Il testo proposto intende quindi, nelle more della più ampia rivisitazione del quadro complessivo del sistema universitario, rimuovere gli inconvenienti rilevati in base alle esperienze maturate, adeguare le modalità di espletamento dei concorsi a forme più snelle anche al fine dell'acceleramento delle procedure, attuare progressivamente il principio di autonomia riconosciuta alle università. Il tutto nell'ambito del vigente ordinamento universitario delineato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni, attraverso norme correttive.

\* \* \*

*Art. 1.* - Innova in modo sostanziale rispetto alla attuale normativa che prevede la coincidenza numerica dei posti a concorso con i vincitori. Le commissioni nazionali, al termine dei lavori, dovranno indicare una lista di abilitati che avranno la possibilità di partecipare ad una successiva fase concorsuale presso le università. E ciò nello spirito di una più ampia esplicazione del principio di autonomia.

Le commissioni giudicatrici nazionali possono riconoscere per ciascun settore scientifico-disciplinare un numero di abilitati aumentato non più del 50 per cento rispetto alle richieste delle facoltà.

Le facoltà potranno scegliere, assumendone piena responsabilità, con quale docente coprire il posto disponibile.

*Artt. 2 e 3.* - I due articoli prevedono, in modo differenziato, la procedura per la costituzione, mediante elezione, delle commissioni giudicatrici dei concorsi per professore di I e II fascia.

È stato escluso il ricorso al sorteggio per aderire alle richieste del mondo accademico e dei parlamentari, che si sono espressi in tal senso durante le discussioni sui diversi progetti di legge in materia.

*Art. 4.* - Contiene alcune norme concernenti il funzionamento delle commissioni.

In particolare è stabilito che queste svolgano i propri lavori nella sede universitaria che sarà indicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Rilevante innovazione è rappresentata dall'affidamento delle funzioni di segretario verbalizzante ad un funzionario dell'Amministrazione, che potrà garantire una coerente procedura concorsuale.

*Art. 5.* - La norma rinvia al bando di concorso per la esplicitazione delle cause di in-

compatibilità in analogia a quanto previsto dall'articolo 51 del codice di procedura civile, oltre ad indicare altre ipotesi specifiche.

Inoltre, anche a seguito di conforme suggerimento del Consiglio di Stato, è stato stabilito un termine di decadenza per l'esercizio della facoltà di ricusazione da parte dei candidati nei confronti dei commissari.

*Art. 6.* - L'articolo regola gli adempimenti delle commissioni in materia di termini, convocazioni, espletamento dei lavori.

Particolare cura è riservata alla formulazione del giudizio sulla produzione scientifica dei candidati, nel quale dovranno essere evidenziati la rilevanza e la originalità dei lavori scientifici con adeguata motivazione.

*Art. 7.* - A differenza dalla vigente normativa, gli atti concorsuali sono approvati dal Ministro su istruttoria del competente Dipartimento relativamente al riscontro di legittimità della procedura.

Il parere del CUN è richiesto solo nel caso in cui gli atti non siano ritenuti formalmente regolari o quando non vi sia unanimità nei giudizi della commissione.

*Art. 8.* - L'articolo disciplina analiticamente la seconda fase del concorso, che si svolge presso l'università che deve coprire un posto in organico ricorrendo alla lista degli abilitati, per ciascun settore scientifico-disciplinare, scaturita dalla fase nazionale.

Si prevede, inoltre, che un docente nominato in base a tale procedura non possa ottenere il trasferimento presso altra università se non siano trascorsi quattro anni di servizio effettivo presso la medesima sede. È evidente lo scopo di tutelare, anche se in parte, le sedi decentrate oltre a garantire un periodo minimo di continuità nella didattica e nella ricerca scientifica.

*Art. 9.* - L'articolo stabilisce che la nuova normativa si applica anche ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge purchè non siano decorsi i termini per la presentazione delle domande di ammissione.

\* \* \*

Non si fa luogo alla redazione della relazione tecnica in quanto dal provvedimento non scaturiscono nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.***(Concorsi per professore universitario  
di ruolo)*

1. I concorsi per professore universitario di ruolo si articolano in due fasi: la prima intesa alla formazione di una lista nazionale di abilitati ad essere chiamati a coprire rispettivamente posti di professore universitario di ruolo di I o di II fascia; la seconda, da espletare presso le singole università, per il conferimento di specifico posto di professore universitario, a seguito della quale si consegue la nomina a professore universitario di ruolo di I o di II fascia.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro, bandisce ogni anno, entro il mese di febbraio, i concorsi previsti dal comma 1, alternativamente per ciascuna fascia, per singolo settore scientifico-disciplinare, in relazione alle effettive necessità didattiche e scientifiche e possibilità di copertura finanziaria comunicate dagli atenei entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Le commissioni giudicatrici nazionali possono riconoscere, per ciascun settore scientifico-disciplinare, un numero di abilitati che non superi, per più del 50 per cento, il numero delle rispettive richieste comunicate dagli atenei.

3. Possono partecipare ai concorsi tutti i cittadini italiani o di altro Stato membro della Unione europea, nonchè i cittadini degli Stati in cui vigano norme o accordi di reciprocità che riconoscano eguali diritti ai cittadini italiani, in possesso dei requisiti per l'accesso alla docenza universitaria. Nessuno può presentarsi contemporaneamente alla fase concorsuale per più di due settori scientifico-disciplinari, pena la esclusione da tutte le procedure.

4. Il bando di concorso stabilisce i requisiti, le modalità e i termini di partecipa-

zione, la documentazione da allegare unitamente al *curriculum* e all'elenco descrittivo di tutti i titoli e pubblicazioni, e in particolare le modalità in base alle quali il candidato dovrà indicare quali titoli e pubblicazioni a sua discrezione ritenga maggiormente significativi, ai fini del giudizio di abilitazione. Nessuno può partecipare per più di tre volte ai concorsi nazionali relativi alla stessa fascia, neppure per settori scientifico-disciplinari diversi, indipendentemente dall'aver conseguito o meno l'abilitazione.

5. L'abilitazione ad essere chiamati a coprire posti di professore universitario conserva validità fino alla data di emanazione del secondo bando di concorso per la medesima fascia successivo al conseguimento dell'abilitazione.

#### Art. 2.

*(Commissioni nazionali per l'abilitazione alla chiamata su posti di professore di I fascia)*

1. Per il conferimento dell'abilitazione alla chiamata su posti di professore di I fascia sono costituite per ciascun settore scientifico-disciplinare commissioni nazionali, composte da professori di I fascia designati mediante elezione, con il compito di accertare la maturità scientifica degli aspiranti.

2. L'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di I fascia di ruolo e fuori ruolo di ciascun settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso. Qualora per un settore scientifico-disciplinare vi sia un numero di professori inferiore a trenta il bando di concorso indica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), il settore o, se necessario, i settori affini, i cui docenti partecipano al solo elettorato attivo. Se tuttavia le operazioni elettorali non consentono la designazione di tutti i componenti effettivi e supplenti, si procede ad una ulteriore elezione integrativa, con l'estensione anche dell'elettorato passivo ai docenti afferenti al settore od ai settori affini. Ciascun elettore può indicare una sola preferenza.

3. La commissione nazionale è formata dai dieci docenti, i primi cinque in qualità di effettivi, gli altri in qualità di supplenti, che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale l'anzianità di nomina nel ruolo; a parità di nomina nel ruolo l'anzianità anagrafica.

Art. 3.

*(Commissioni nazionali per l'abilitazione alla chiamata su posti di professore di II fascia)*

1. Per il conferimento dell'abilitazione alla chiamata su posti di professore di II fascia sono costituite, mediante elezione, per ciascun settore scientifico-disciplinare, commissioni nazionali composte da tre professori di I fascia e due professori di II fascia, con il compito di accertare l'idoneità scientifica e didattica degli aspiranti.

2. L'elettorato attivo e passivo spetta ai professori, separatamente di I e II fascia, afferenti a ciascun settore scientifico-disciplinare. I tre professori di I fascia ed i due professori di II fascia che hanno riportato il maggior numero di voti sono nominati componenti effettivi della commissione; i tre professori di I fascia ed i due professori di II fascia che li seguono nella graduatoria elettorale sono nominati componenti supplenti. Qualora i docenti di ruolo afferenti ad un determinato settore siano inferiori a quindici, per ciascuna delle due fasce il bando di concorso indica, su conforme parere del CUN, il settore o, se necessario, i settori affini i cui docenti partecipano al solo elettorato attivo. Qualora le operazioni elettorali non consentano la designazione di tutti i componenti effettivi e supplenti, si procede ad una ulteriore elezione integrativa con l'estensione anche dell'elettorato passivo ai docenti afferenti al settore od ai settori affini.

3. Ciascun elettore può indicare una sola preferenza e sono eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale l'anzianità di nomina in ruolo; a parità di nomina nel ruolo l'anzianità anagrafica.

## Art. 4.

*(Norme comuni)*

1. Il Ministro, con propria ordinanza, disciplina le operazioni relative allo svolgimento delle elezioni.

2. La composizione delle commissioni giudicatrici, nonchè la indicazione della sede universitaria in cui le commissioni stesse debbono operare, sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Ministro può tuttavia autorizzare lo svolgimento delle riunioni in sede diversa, in casi di comprovata ed eccezionale necessità, segnalati dal presidente della commissione.

3. Le funzioni di presidente della commissione sono svolte dal professore di I fascia più anziano di nomina in ruolo. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore amministrativo della sede universitaria in cui opera la commissione o, in caso di impedimento, da altro dirigente o funzionario con qualifica non inferiore all'VIII livello, nominato dal rettore su proposta del direttore amministrativo.

## Art. 5.

*(Incompatibilità)*

1. Il bando di concorso specifica le cause di incompatibilità dei componenti della commissione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 51 del codice di procedura civile e con riguardo alla peculiarità dei concorsi universitari.

2. Fermi restando i principi generali in materia di incompatibilità nei pubblici concorsi non possono inoltre far parte delle commissioni nazionali:

a) i professori che siano stati commissari in concorsi immediatamente precedenti, della stessa fascia, comprese le tornate concorsuali bandite per gruppi di discipline;

b) i professori straordinari e gli associati non ancora confermati alla data del bando;

c) i membri del Parlamento nazionale o europeo, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura, i ministri e i sottosegretari di Stato, i componenti di consigli e giunte regionali, della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), del CUN o dei suoi comitati, nonché coloro che siano nominati Garante per la radiodiffusione e l'editoria, presidenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, o di altre Autorità indipendenti similari, nonché i membri e i rappresentanti dell'Italia negli organi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite.

3. Nella medesima tornata di concorsi ciascun commissario può far parte di una sola commissione nazionale per l'abilitazione alla chiamata su posti di professore di I o di II fascia.

4. L'eventuale istanza di riconsunzione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di riconsunzione è sopravvenuta, purchè anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il rigetto dell'istanza di riconsunzione non può essere dedotto come causa di successiva riconsunzione.

#### Art. 6.

##### *(Adempimenti delle commissioni)*

1. Le commissioni sono convocate dal presidente, a pena di decadenza, entro quaranta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del relativo decreto di nomina e concludono i loro lavori entro centocinquanta giorni dalla data della prima convocazione. La commissione che non concluda i suoi lavori entro i termini prescritti decade automaticamente ed è ricostituita con i membri supplenti. Coloro che sono risultati assenti per tre volte consecutive alle

riunioni della commissione decadono e sono sostituiti dai supplenti. Qualora l'elenco dei supplenti sia esaurito o non consenta la completa sostituzione dei commissari, per l'integrazione della commissione si ricorre all'utilizzazione della graduatoria elettorale e, in caso di esaurimento della stessa, si indicano elezioni suppletive.

2. Nel termine indicato al comma 1 la commissione conclude i lavori depositando i relativi atti. Qualora insorga contrasto in seno alla commissione e quando il giudizio sul singolo candidato abilitato non sia unanime, devono essere redatte distinte relazioni di maggioranza e di minoranza.

3. Le commissioni sono tenute a predeterminare i criteri di massima alla stregua dei quali procedere alla omogenea valutazione dei titoli scientifici e di ricerca. Il verbale contenente tali criteri, sottoscritto dalla commissione, è immediatamente trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a cura del segretario verbalizzante della commissione.

4. Il giudizio verte sulla produzione scientifica e sul *curriculum* del candidato. A tal fine ciascun candidato allega alla domanda di partecipazione al concorso l'elenco dei lavori sui quali intende essere giudicato e la documentazione della sua attività di ricerca. Nell'elenco dei lavori il candidato dovrà indicare quelli più originali e significativi nonché, nel caso di lavori in collaborazione, le parti nelle quali considera essenziale il suo apporto individuale. La valutazione dei singoli candidati deve articolarsi, sia nei giudizi individuali di ciascun commissario, sia in quelli collegiali dell'intera commissione, con motivata esposizione degli elementi di originalità dei singoli lavori scientifici e della rilevanza degli altri titoli posseduti, con particolare riferimento a quanto riportato dal candidato nell'elenco dei lavori.

5. Per lo svolgimento delle prove d'esame nel concorso di II fascia si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

6. La commissione conclude i suoi lavori formulando la lista nazionale di abilitati.

Gli abilitati nelle liste nazionali possono essere chiamati secondo le procedure della seconda fase del concorso, di cui all'articolo 8, diretta al conferimento dello specifico posto di professore universitario, fino alla data di emanazione del secondo bando di concorso per la medesima fascia, successivo al conseguimento dell'abilitazione.

Art. 7.

*(Approvazione degli atti concorsuali)*

1. Le liste degli abilitati sono approvate con decreto del Ministro, previa istruttoria del competente Dipartimento sulla legittimità dei criteri di massima e degli atti della commissione.

2. Nel caso in cui gli atti concorsuali non siano ritenuti formalmente regolari e richiedano il rinvio alla commissione ovvero il loro annullamento o quando non vi sia unanimità nei giudizi della commissione è acquisito il parere del CUN, che deve essere reso motivatamente entro il termine perentorio di quarantacinque giorni, decorso il quale il Ministro assume le determinazioni necessarie.

3. La lista degli abilitati è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È garantita la pubblicità degli atti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 8.

*(Seconda fase del concorso)*

1. Le università che intendano coprire posti vacanti di professore di I e II fascia, per i quali esista la copertura finanziaria, emanano il relativo bando di concorso che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni. Oltre che mediante le ordinarie procedure di trasferimento, i posti possono essere coperti mediante chiamata di persone in possesso della specifica abilitazione, purchè valida alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2. La chiamata su posti di professore di I fascia è effettuata dal consiglio della facoltà interessata, nella composizione ristretta ai soli professori di I fascia. La chiamata su posti di professore di II fascia è effettuata dal consiglio della facoltà interessata, nella composizione estesa anche ai professori di II fascia. Le delibere relative alla chiamata sono assunte a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

3. La chiamata deve essere preceduta da una valutazione dei titoli degli aspiranti in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche della facoltà e dei dipartimenti interessati, operata da una commissione di professori del settore scientifico-disciplinare interessato o di settori affini, nominata dal consiglio di facoltà tra i propri membri, ovvero, se necessario, tra professori esterni dello stesso settore scientifico-disciplinare. La commissione invita in via preliminare gli aspiranti a discutere pubblicamente la produzione scientifica oggetto di valutazione. Le modalità di nomina e di funzionamento della predetta commissione sono stabilite dagli statuti delle università.

4. Salvo che il numero di aspiranti sia inferiore, la commissione propone al consiglio di facoltà con motivata deliberazione una terna ordinata di candidati meritevoli di essere presi in considerazione per la chiamata a professore universitario. Qualora insorga contrasto in seno alla commissione e quando il voto sulla terna non sia unanime, devono essere redatte distinte relazioni di maggioranza e minoranza. Nel caso in cui il consiglio di facoltà non ritenga di seguire per la chiamata l'ordine della terna, la deliberazione dovrà darne adeguata motivazione in riferimento ad elementi certi di divergenza.

5. La nomina è disposta dal rettore con decorrenza dal 1° novembre di ogni anno accademico e comporta l'obbligo per il docente di permanere nella medesima università per almeno un quadriennio accademico di servizio effettivo prima di poter ottenere il trasferimento presso altra sede universitaria.

6. Il rettore provvede a rendere nota la nomina del docente prescelto mediante av-

viso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* con contestuale pubblicazione del verbale della commissione e della deliberazione del consiglio di facoltà, unitamente al *curriculum* degli aspiranti inclusi nella terna, e a darne comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

7. Ai fini di cui all'articolo 5, la composizione della commissione di cui al comma 3 del presente articolo è comunicata agli aspiranti a cura degli uffici amministrativi dell'università.

Art. 9.

*(Ambito di applicazione)*

1. La normativa introdotta con la presente legge si applica anche ai concorsi per professore universitario già banditi alla data della sua entrata in vigore, purchè non siano decorsi i termini per la presentazione delle domande di ammissione.